



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 : Area Demanio e Patrimonio Immobiliare

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'AGENZIA DELLE ENTRATE E IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO PER LA STIMA DEL VALORE DI MERCATO DI AREA URBANA SITA SUL TERRITORIO COMUNALE	<i>Nr. Progr.</i>	395
	<i>Data</i>	19/06/2026
	<i>Proposta</i>	412
	<i>Copertura Finanziaria</i>	☒

Visto:

IL RESPONSABILE DI AREA

Data 19/06/2026

ANDREA FOGAGNOLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'AGENZIA DELLE ENTRATE E IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO PER LA STIMA DEL VALORE DI MERCATO DI AREA URBANA SITA SUL TERRITORIO COMUNALE

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'AGENZIA DELLE ENTRATE E IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO PER LA STIMA DEL VALORE DI MERCATO DI AREA URBANA SITA SUL TERRITORIO COMUNALE

**IL RESPONSABILE DELL'AREA DEMANIO
E PATRIMONIO IMMOBILIARE**

Vista la necessità di procedere all'acquisizione della stima del valore di mercato di un'area urbana sita nel comune di Busto Garolfo al fine di addivenire all'acquisizione al patrimonio comunale in forza alle prescrizioni del PGT vigente, scheda APC n. 19;

Vista la richiesta all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Milano Territorio, Area Servizi Estimativi e OMI con sede in via Iginio Ugo Tachetti n. 6, 20121 Milano, protocollo n. 10195 del 07/05/2026 da parte dell'Ufficio OOPP e Gestione del Patrimonio;

Vista la nota Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Milano Territorio, Area Servizi Estimativi e OMI con sede in via Iginio Ugo Tachetti n. 6, 20121 Milano, protocollo n. 11558 del 26/05/2026 che propone l'esecuzione di suddetta stima per un importo pari a euro 5.685,00 onnicomprensivo di imposte;

Vista la nota Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Milano Territorio, Area Servizi Estimativi e OMI con sede in via Iginio Ugo Tachetti n. 6, 20121 Milano, protocollo n. 0013115 del 17/06/2026 che rettifica l'importo per la prestazione in euro 3.790,00 onnicomprensivo di imposte;

Considerato che il Comune di Busto Garolfo, nell'ambito delle proprie attività, ha la facoltà di procedere alla valutazione tecnico-estimativa di parte del proprio patrimonio immobiliare ed all'aggiornamento dei relativi atti, nonché di disporre dei servizi connessi alla compravendita, locazione o concessione di beni immobiliari ed in tutti i casi previsti dalla legge;

Visto l'”ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TECNICO-ESTIMATIVA” pervenuta dall'Agenzia del Territorio in data 17/06/2026 contenente i termini di modalità di esecuzione delle prestazioni da svolgere;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento di tale incarico, dando atto che la somma complessiva di € 3.790,00 trova copertura sul bilancio dell'esercizio in corso come segue:

- quanto a € 750,00 al cap. 9638/234 Nuovo Ordinamento – U.1.03.02.99.999 Tit. 1 Miss. 9 Progr. 2;
- quanto a € 3.040,00 al cap. 8138/234 Nuovo Ordinamento U.1.03.02.09.011 Tit. 1 Miss. 10 Progr. 5;

Atteso che il sottoscritto Responsabile, relativamente al presente procedimento, non si trova in conflitto d'interessi, neanche potenziale;

Richiamato il decreto sindacale n. 4 del 20/04/2026, col quale vengono attribuite al sottoscritto Arch. Andrea Fogagnolo le funzioni di cui all'art. 109 – commi 2 e 3 - del D.lgs. n. 267/2000, relativamente al Settore Tecnico ed assegnate le dotazioni dei capitoli di bilancio unitamente al potere di assumere atti di gestione;

Dato atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto d'interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del Piano Anticorruzione Legge 190/2012;

Dato atto che si procederà agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione Trasparente istituita nel sito web comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 e dall'art. 1 c.32 della Legge 190/2012;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto, altresì, che la sottoscrizione del Responsabile del servizio competente, integra ed assorbe il parere di regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dall'art. 147 bis del Testo Unico Enti Locali;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Visto l'art. 184 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Visto il Decreto Legislativo 36/2023;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 20.12.2024 di approvazione aggiornamento del DUP 2025/2027;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 20.12.2024 di Approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2025 di approvazione del PEG 2025;

DETERMINA

1) di approvare l'allegato "ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TECNICO-ESTIMATIVA";

2) di affidare, per le motivazioni espone in premessa e all'uopo richiamate, l'incarico di redazione della perizia in oggetto, all'Agenzia del Territorio di Milano, alle condizioni del sopracitato "Accordo di collaborazione", dietro corresponsione della somma di € 3.790,00;

3) di assumere l'impegno di spesa complessivo pari ad € 3.790,00 con imputazione come segue:
- quanto a € 750,00 al cap. 9638/234 Nuovo Ordinamento – U.1.03.02.99.999 Tit. 1 Miss. 9 Progr. 2;
- quanto a € 3.040,00 al cap. 8138/234 Nuovo Ordinamento U.1.03.02.09.011 Tit. 1 Miss. 10 Progr. 5;

4) Di dare atto che il responsabile del presente procedimento, nell'ambito dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare è l'Arch. Andrea Fogagnolo e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto d'interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;

5) Di dare atto che il pagamento della quota di cui al sub 2) avverrà tramite giroconto sul conto di tesoreria 12105, acceso presso la sezione di tesoreria provinciale della Banca d'Italia n.348 – IBAN IT58X0100003245348300012105;

6) Di evidenziare che il presente atto ed i conseguenti pagamenti da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;

7) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

8) Di dare atto del parere favorevole del responsabile del servizio finanziario allegato in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del DLgs. 18/08/2000, n. 267 smi che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 smi;

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE**
f.to Arch. Andrea Fogagnolo

Allegati:

DETERMINAZIONE N. 395 DEL 19/06/2026

- “ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TECNICO-ESTIMATIVA”;

Accordo di Collaborazione provinciale (*valutazioni immobiliari*)



ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER ATTIVITA'
DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TECNICO-ESTIMATIVA
TRA

Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Milano-Territorio, di seguito anche solo “AdE_UPT Milano”, con sede in Milano, via Iginio Ugo Tarchetti n. 6, codice fiscale 06363391001, nella persona della ing. Giuseppa Tusa in qualità di Direttrice dell’Ufficio Provinciale di Milano - Territorio, giusta delega del Direttore Regionale prot. 170316 del 20/12/2024

E

Comune di Busto Garolfo (di seguito anche solo “Comune”), Ente Pubblico, con sede legale in Busto Garolfo piazza Diaz n. 1, codice fiscale e partita IVA 00873100150, in persona dell’arch. Andrea Fogagnolo in qualità di responsabile dell’Area Demanio e Patrimonio del Comune, incaricato con decreto sindacale n. 4 del 20 aprile 2026;

di seguito definite anche, disgiuntamente, “*Parte*” e, congiuntamente, “*Parti*”.

PREMESSO CHE

A. l’articolo 64, comma 3-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dall’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dispone



che “Ferme le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia delle entrate è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59”;

- B. il Comune, in quanto amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, rientra nell'ambito dei soggetti ai quali l'Agenzia delle entrate può erogare servizi di valutazione immobiliare ai sensi del sopra richiamato articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 300/1999;
- C. è interesse del Comune richiedere un servizio di valutazione in quanto l'area oggetto di valutazione, che risulta azionata dal vigente PGT come “Attrezzature pubbliche di uso pubblico di progetto” dovrà essere acquisita da soggetto privato nell'ambito delle procedure di attuazione dell'APC 19 e ceduta al Comune di Busto Garolfo e censita al Patrimonio Comunale, ovvero ne dovrà essere corrisposto il valore di acquisizione da parte dello stesso alla scrivente Amministrazione, nel caso in cui i soggetti coinvolti non raggiungano accordo di compravendita, in forza alle disposizioni di cui alla scheda dell'Ambito di progettazione coordinata APC 19, del vigente PGT;
- D. il Comune ha quindi richiesto, con istanza prot. n. 14291 del 19/06/2024, lo svolgimento da parte dell'AdE_UPT Milano di attività di valutazione;
- E. per le difformità catastali da regolarizzare rilevate anche in fase di sopralluogo,



si applica la legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 277, il quale dispone che *“gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, qualora rilevino la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte dei soggetti obbligati, ne richiedono la presentazione ai soggetti titolari. Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, gli uffici dell'Agenzia del territorio provvedono d'ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311”*;

- F. l'Agenzia delle entrate è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale, ciascuna operante nell'ambito territoriale di propria competenza;
- G. come anticipato nella precedente lettera A), e come meglio specificato nel successivo articolo 3, il presente Accordo di Collaborazione prevede il rimborso da parte del Comune dei costi sostenuti dall'Agenzia delle entrate per l'espletamento delle attività di cui alla precedente lettera A) e non comporta trasferimenti finanziari diversi da quelli necessari e sufficienti alla copertura di tali oneri;
- H. la Convenzione triennale di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle entrate attualmente vigente, prevede che i costi per i quali è previsto il rimborso per le attività di valutazione immobiliare e tecnico estimative rese alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e agli enti ad esse strumentali, sono fissati in euro 379,00 (trecentosettantanove/00), quale costo standard per giorno-uomo;
- I. il Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27



aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento UE”);

- J. il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”), e ss. mm.ii., reca le disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento UE;
- K. il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 concerne “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni”;
- L. il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 209 del 27 maggio 2021 concerne la procedura telematica per la notifica delle violazioni dei dati personali (data breach).

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti convengono e stipulano il presente Accordo di Collaborazione.

ART. 1

VALORE DELLE PREMESSE

1.1 Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione.

ART. 2

OGGETTO



2.1 Il presente Accordo di Collaborazione ha ad oggetto la prestazione di attività di valutazione immobiliare nei confronti del Comune, da svolgersi da parte dell'AdE_UPT Milano, consistente in una perizia di stima del valore di mercato all'attualità per l'acquisizione di una porzione dell'area di seguito identificata:

1) Catasto Terreni: Busto Garolfo foglio 16 particella 538/parte (5.000,00 mq).

ART. 3

RIMBORSO DEI COSTI

3.1 Per le attività di cui all'articolo 2, Comune corrisponderà all'Agenzia delle entrate, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse, l'importo di euro 3.790,00 (euro tremilasettecentonovanta/00), determinato sulla base del costo standard per giorno-uomo di cui in premessa fissato in euro 379,00 (trecentosettantanove/00).

3.2 Il pagamento all'Agenzia delle entrate del suddetto importo deve essere effettuato entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, per posta certificata, da parte di Comune della nota di addebito, versando le somme dovute, al lordo di eventuali commissioni bancarie, utilizzando le modalità di pagamento che saranno indicate nella medesima nota di addebito.

3.3 Il Comune comunica che l'indirizzo di posta certificata della struttura interna responsabile della ricezione e della liquidazione della nota di addebito di cui al punto 3.2 è il seguente:

PEC protocollo.bustogarolfo@sicurezzapostale.it

In caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284, comma 1, del codice civile.

In caso di reiterato inadempimento agli obblighi di pagamento da parte di (soggetto richiedente), l'Agenzia delle entrate si riserva di non sottoscrivere ulteriori accordi.



3.4 Ai fini della liquidazione del rimborso dei costi, eventuali osservazioni e/o rilievi in ordine alla completezza delle attività svolte o all'eventuale presenza di errori materiali negli elaborati redatti potranno essere rappresentati all'AdE_UPT Milano e per conoscenza alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate nel termine di dieci giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna dell'elaborato tecnico. In assenza di rilievi entro il suddetto termine, i servizi si intenderanno integralmente accettati ed esattamente eseguiti, e di conseguenza sarà emessa e trasmessa la nota di addebito.

3.5 Qualora l'AdE_UPT Milano condivida i rilievi formulati trasmetterà un nuovo elaborato tecnico in sostituzione del precedente ed emetterà la nota di addebito di cui al punto 3.2.

3.6 Qualora, invece, l'AdE_UPT Milano non condivida i rilievi formulati, le Parti si impegnano a esaminare congiuntamente la questione nel termine di cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento dei rilievi e ad addivenire a una composizione amichevole nel successivo termine di cinque giorni lavorativi.

ART. 4

TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

4.1 L'esecuzione delle attività inizia a decorrere dalla data indicata all'articolo 9 e si conclude entro i termini di seguito indicati previsti per l'immobile/gli immobili indicato/i all'articolo 2.1.

1) Catasto Terreni: Busto Garolfo foglio 16 particella 538/parte (5.000,00 mq), 180 giorni naturali e consecutivi

4.2 L'AdE_UPT Milano provvede all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili.



4.3 Le attività di sopralluogo dovranno svolgersi, in data da concordare, tra i tecnici dell'AdE_UPT Milano e il Referente responsabile di Comune. A tal fine, Comune, con congruo anticipo rispetto alla data concordata, avrà cura di avvisare delle visite programmate gli eventuali occupanti dell'immobile/i da stimare.

4.4 Nel caso lo stato di fatto rilevato sia difforme da quanto emerge dai documenti acquisiti, l'AdE_UPT Milano procederà secondo le modalità indicate nel punto seguente 4.5 ovvero nel punto 4.9. I tecnici dell'Agenzia delle entrate verificheranno a campione la correttezza dei dati documentali relativamente alla consistenza, per la quale si farà riferimento a quella desunta dalla documentazione catastale ovvero il calcolo delle superfici sarà effettuato ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 (come indicato nel «Manuale operativo delle stime immobiliari» dell'Agenzia delle entrate).

4.5 L'attività di valutazione verrà sospesa nel caso in cui si riscontrino per l'immobile in esame, anche in fase di sopralluogo, carenze e/o difformità delle informazioni presenti nella banca dati catastale che non consentano la regolare prosecuzione dell'attività estimativa, fermo restando che le irregolarità rilevate dovranno in ogni caso essere regolarizzate anche nel rispetto dell'articolo 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4.6 Nell'ipotesi di sospensione dell'attività, l'AdE_UPT Milano ne darà tempestiva comunicazione al Comune e, per conoscenza, alla Direzione Regionale di competenza, chiedendo contestualmente precisazioni per superare le criticità riscontrate. Il processo valutativo riprenderà non appena il Comune avrà posto in essere le attività necessarie per l'aggiornamento della banca dati catastale.

4.7 Qualora la valutazione dell'immobile fosse sospesa per il verificarsi della ipotesi di cui al precedente punto 4.5, il termine previsto dal punto 4.1 del presente articolo è differito per un numero di giorni pari a quello in cui è perdurata la sospensione.



4.8 Al fine di procedere all'espletamento dell'incarico e contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo il Comune trasmette la seguente documentazione, propedeutica all'attività in oggetto, dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete e idonee a consentire lo svolgimento delle attività da parte dell'AdE_UPT Milano:

- Certificato di destinazione urbanistica CDU;
- Tabelle relative agli oneri di urbanizzazione;
- Schede di piano e delimitazione dell'area.
- Contributo del costo di costruzione anno 2026: 491,48 €/mq.

4.9 In caso di mancata, incompleta e/o inesatta trasmissione di detta documentazione da parte del Comune, l'AdE_UPT Milano potrà richiedere la relativa integrazione documentale assegnando un termine per la consegna. Decorso tale termine senza che sia pervenuta la documentazione, l'incarico si intenderà revocato, fermo restando l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia delle entrate per le attività eventualmente già effettuate.

4.10 È fatta salva la possibilità per le Parti, in caso di carenza o assenza di documentazione, di concordare formalmente, che la perizia venga comunque effettuata nel presupposto che gli immobili siano esenti da qualsiasi peso, servitù e vincoli vari, nonché in regola con tutte le norme tecniche vigenti in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di conformità degli impianti, di sicurezza ed idoneità dei locali.

4.11 Si precisa che, in ogni caso, eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno un differimento dei tempi previsti per l'espletamento dell'incarico da parte dell'AdE_UPT Milano, per un numero di giorni pari a quelli di attesa della suddetta documentazione.

4.12 Le Parti convengono che l'Agenzia delle entrate non effettua alcuna verifica,



né assume alcuna responsabilità, in ordine alla veridicità della documentazione fornita dal Comune relativa, in particolare, ad autorizzazioni e/o concessioni edilizie, a pareri espressi da enti competenti (quali VV.F., Uffici d'igiene pubblica) e a certificazioni sulla conformità degli impianti, considerando detta documentazione perfettamente regolare.

ART. 5

ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITA' DELLE PARTI

5.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, ai fini del rispetto dei tempi convenuti, il Comune assicura la piena collaborazione, oltre che nel trasmettere tempestivamente le informazioni suppletive che dovessero essere richieste dall'AdE_UPT Milano, anche per l'effettuazione del sopralluogo dell'immobile.

5.2 Il Comune assume ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a ritardi nell'integrazione dei documenti e/o delle informazioni richiesti.

5.3 L'AdE_UPT Milano garantisce, l'espletamento delle attività in oggetto con l'uso della diligenza tecnica, della competenza, della correttezza e dell'indipendenza di giudizio richieste dalla natura dell'incarico medesimo.

5.4 L'AdE_UPT Milano non risponde di eventuali ritardi nello svolgimento dei servizi conseguenti a mancata effettuazione, nei termini concordati, dei necessari sopralluoghi che non fossero resi possibili per cause alla stessa non imputabili. In tali casi, l'AdE_UPT Milano comunicherà al Comune e, per conoscenza, alla Direzione Regionale di competenza) le succitate cause ostative all'esecuzione delle prestazioni, dando un nuovo termine per lo svolgimento dei sopralluoghi, compatibile con la scadenza fissata al punto 4.1 ovvero ai punti 4.7 e 4.11 in caso di differimento dei tempi. Decorso inutilmente tale termine, salvo diverso accordo



tra le Parti, l'incarico relativo alla stima del bene o dei beni per cui non è stato possibile eseguire il sopralluogo si intenderà revocato, fermo restando l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia delle entrate per le attività già effettuate. Si precisa che nel caso in cui le Parti decidano di dare corso alla stima, la tempistica di espletamento dell'incarico dovrà essere concordata nuovamente per tener conto del ritardo nell'esecuzione del sopralluogo.

ART. 6

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

6.1 Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Accordo di Collaborazione implica un trattamento di dati personali, in specie riferibili alle attività oggetto del presente atto indicate all'art. 2. Il trattamento sarà effettuato dalle Parti, in qualità di Titolari autonomi, secondo quanto disposto dall'articolo 4 del Regolamento UE, nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE e al Codice.

6.2 In particolare le Parti si impegnano:

- a trattare i dati personali relativi al presente Accordo secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità in essi indicate e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, ad eccezione dei soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria o ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria, per la tutela delle Parti in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali;



- ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento UE, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento UE;
- a collaborare fra loro al fine di consentire ai soggetti interessati l'esercizio, nella maniera più agevole possibile, del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali.

6.3 Con riferimento ai dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione, gli stessi vengono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione dello stesso, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione del medesimo e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

6.4 Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

6.5 Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all'interessato, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 27 maggio 2021 n. 209.



6.6 Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento UE.

6.7 L'Agenzia delle entrate adempie agli obblighi di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii, tramite pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito istituzionale.

6.8 L'Agenzia delle entrate si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione del presente atto.

6.9 I Responsabili della protezione dei dati personali sono:

- per l'Agenzia delle entrate, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: entrate.dpo@agenziaentrate.it
- per il Comune, Dott. Stefano Bachiocchi, il cui dato di contatto è: stefano@consulentiassociati.net

ART. 7

TUTELA DELLA RISERVATEZZA

7.1 Le Parti e i soggetti dei quali queste si avvalgono hanno l'obbligo di garantire la riservatezza sui dati e sulle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione, anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali - ai sensi del Regolamento UE e del Codice

7.2 I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione dell'Accordo medesimo e con modalità che



non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.

7.3 Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente Accordo.

7.4 Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

ART. 8

RESPONSABILI DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

8.1 Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nel presente Accordo, le Parti individuano il "Responsabile dell'Accordo di Collaborazione":

- a) per il Comune, arch. Andrea Fogagnolo
- b) per l'AdE_UPT Milano, l'ing. Giuseppina Vigna

ART. 9

DURATA

9.1 Il presente Accordo di Collaborazione ha effetto dalla data di ricezione da parte dell'AdE_UPT Milano, in posta certificata, dell'Accordo stesso firmato digitalmente dal Comune e si considera concluso con l'esecuzione delle prestazioni entro la tempistica concordata nel precedente punto 4.1 ovvero ai punti 4.7 e 4.11.

ART. 10



MODIFICHE

10.1 Le Parti si impegnano a definire con successivi atti le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento delle attività previste nel presente Accordo che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge o di variazioni stabilite in sede di definizione della Convenzione tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui alla lettera H) delle premesse.

ART. 11

COMUNICAZIONI

11.1 Ogni avviso o comunicazione relativa al presente Accordo di Collaborazione deve essere inviata ai seguenti recapiti:

- a) per il Comune di Busto Garolfo

Indirizzo: Piazza Diaz n. 1 - 20020 Busto Garolfo

PEC: protocollo.bustogarolfo@sicurezzapostale.it

protocollo.bustogarolfo@sicurezzapostale.it

protocollo@comune.bustogarolfo.mi.it

CF: 00873100150

- b) per l'Agenzia delle entrate

Ufficio Provinciale di Milano - Territorio

Indirizzo: Via Iginio Ugo Tarchetti, 6 - 20121 Milano

PEC: up_milano@pce.agenziaterritorio.it

CF: 06363391001



Comune di Busto Garolfo
responsabile dell'Area Demanio e
Patrimonio
(arch. Andrea Fogagnolo)

Firmato digitalmente

Agenzia delle entrate
Ufficio Provinciale Milano - Territorio

Firma su delega
del Direttore Regionale
Antonino Di Geronimo

La Direttrice
(ing. Giuseppa Tusa)
Firmato digitalmente